



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 23 giugno 2021 n.110
(Ratifica Decreto - Legge 13 maggio 2021 n.88)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 13 maggio 2021 n.88 – Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche - Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, consistenti per i casi di specie nell'esigenza di equiparare celermente, attraverso gli opportuni aggiornamenti e in favore dei potenziali richiedenti, i requisiti e conseguentemente la relativa modulistica per avanzare domanda di concessione per le c.d. "residenze atipiche" e "residenza elettiva" viste anche le istanze pendenti che, considerate le problematiche di reperimento e dei tempi di reperimento da parte degli istanti di certificazione fiscale equivalente riscontratesi anche in alcuni casi in essere, potrebbe determinare il decorso di validità dell'ulteriore documentazione utile alla finalizzazione della domanda di residenza, fenomeno altresì acuito dall'emergenza sanitaria internazionale in corso;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 10 maggio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.8 del 16 giugno 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 13 maggio 2021 n.88 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICA ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE – LEGGE SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA

Art. 1

1. L'articolo 16-bis, comma 3, lettera d), della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“d) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

Art. 2

1. L'articolo 16-*ter*, comma 3, lettera c), della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

Art. 3

1. L'articolo 16-*quater*, comma 3, lettera c), della Legge n.118/2010 e successive modifiche è così modificato:

“c) certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti (per i paesi in cui lo stesso esiste);”.

Art. 3-bis

1. Il punto c *quater*), del comma 3, dell'articolo 16 è così modificato:

“c *quater*) si siano contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura o dello sport.”.

Art. 3-ter

1. All'articolo 16-*quater* della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 *bis*:

“2 *bis*. Fatte salve le altre condizioni dei precedenti commi 1 e 2, qualora il richiedente sia un pensionato che ha ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e che abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore a 100.000,00 euro lordi annui, l'imposta generale sui redditi applicata ai sensi del precedente comma, è pari al 3%.”.

Art. 3-quater

1. Dopo l'articolo 16-*quater* della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 16-quinquies

1. I richiedenti la residenza elettiva o atipica ai sensi degli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater*, hanno facoltà di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, della durata massima di 6 mesi, in attesa di perfezionare l'iter per la residenza anagrafica. Il Dipartimento Affari Esteri, ufficio preposto al ritiro della domanda, trasmette tempestivamente la documentazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri, ufficio competente al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio.”.

Art. 3-quinquies

1. Dopo l'articolo 11 della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è aggiunto il seguente articolo 11-*bis*:

“Art. 11-bis

(Permesso di soggiorno speciale o residenza speciale per motivi di lavoro presso l’Ambasciata d’Italia)

“1. Al cittadino italiano in servizio presso l’Ambasciata d’Italia con sede nel territorio della Repubblica, assunto ai sensi del regolamento di contratto locale, è rilasciato dal Congresso di Stato il permesso di soggiorno speciale della durata di 24 mesi rinnovabile, o la residenza speciale. L’Ufficio competente al ricevimento della domanda è il Dipartimento Affari Esteri, il rilascio del permesso di soggiorno speciale è di competenza del Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri mentre per il rilascio della residenza speciale è competente l’Ufficio di Stato Civile.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno speciale o residenza speciale per ricongiungimento dei seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) convivente more uxorio;
- c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

3. Gli arrivi e le partenze dei lavoratori presso l’Ambasciata d’Italia con sede nel territorio della Repubblica, dei loro coniugi e figli devono essere tempestivamente comunicati per le vie diplomatiche al Dipartimento Affari Esteri, che ne darà informazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri e agli altri Uffici interessati.

4. Il permesso di soggiorno speciale o la residenza speciale concessi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, sono interrotti automaticamente al termine dell’incarico di cui alle stesse disposizioni nonostante i diritti che, in base alla legge, siano eventualmente maturati a favore dei soggetti interessati. L’Ambasciata d’Italia notifica al Dipartimento Affari Esteri, per le vie diplomatiche, la cessazione dell’incarico del personale al suo servizio; il Dipartimento Affari Esteri provvede a darne immediata comunicazione al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri e agli altri Uffici interessati.

5. Le richieste di permesso di soggiorno speciale o residenza speciale per il lavoratore di cui al comma 1 e per il ricongiungimento familiare di cui al comma 2, sono presentate dall’Ambasciata d’Italia al Dipartimento Affari Esteri. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

Per il lavoratore:

- copia del passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera autenticate in formato ICAO;
- estratto per riassunto di nascita;
- certificato di matrimonio o di stato libero, oppure attestazione di convivenza;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione dell’Ambasciata d’Italia che indichi i dati identificativi della persona, il luogo ove svolgerà il proprio incarico ed il luogo dove il beneficiario risiederà;
- contratto di lavoro.

Per il ricongiungimento familiare:

- copia di documento d’identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera in formato ICAO;
- estratto per riassunto dell’atto di nascita;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;

- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle autorità competenti del Paese di appartenenza per i maggiori di anni 14;
- copia integrale conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- dichiarazione da richiedersi, presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- dichiarazione con cui l'altro genitore presta il proprio consenso all'iscrizione nei registri di popolazione della Repubblica o autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente;
- attestazione di disabilità, redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'ISS;
- attestazione di disponibilità di alloggio adeguato.”.

Art. 3-sexies

1. All'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma 15 bis:

“15 bis. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.”.

Art. 3-septies

1. All'articolo 16-quater della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma 14 bis:

“14 bis. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare apposito decreto con il quale disciplinare ogni aspetto relativo all'esecuzione e all'attuazione del presente articolo e, qualora si rendesse necessario, integrarne le disposizioni.”

Art. 4

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto – legge si applicano anche alle domande già presentate all'entrata in vigore del medesimo ma non ancora perfezionate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini